

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO REGIONI -AUTONOMIE LOCALI SIGLATO IL 14.09.2000

Il giorno 06.08.2001 presso l'Aula Consiliare del Comune di Pietra Ligure

PREMESSO

Che in data 14.09.2000 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali integrativo di quello del 01.04.1999.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22.02.2001 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente.

Che in data 19.04.2001 e 26.06.2001 le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di parte Sindacale si sono riunite al fine dell'applicazione del contratto come sopra e le risultanze dell'incontro sono contenute nei relativi verbali.

Che la Delegazione Trattante, costituita ai sensi dell'art.10 C.C.N.L. del 01.04.1999, è così composta:
per la Parte Pubblica :

Dott.ssa Mariangela Palazzo – Assessore al Personale

Dr Sandro Piccardo – Direttore Generale e Segretario Comunale

Dott.ssa Patrizia Losno – Vice Segretario Comunale, Dirigente Area Amministrativa

Ing. Vincenzo Gatto – Dirigente Area Lavori Pubblici –Servizi Generali – Manutenzione

Per la Parte Sindacale:

1) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.:

- Sig.ra Anna Traverso

- Sig. Franco Barone

2) I componenti la R.S.U.:

- Sig. Fabio Basso

- Sig. Marzio Zanon

- Sig. Alberto Decia

- Sig.ra Alessandra Vandoni

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1
Procedure per l' autorizzazione alla sottoscrizione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:
 - sia firmato per la parte sindacale dalla RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni e i cui risultati devono essere resi pubblici.
 - Sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 1° aprile 1999;
 - Sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzatorio da parte della giunta comunale e sentito il parere del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 2
Vigenza del Contratto

1. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL del 01/04/1999.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Articolo 3
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. In conformità alle previsioni di cui all' art. 4 del C.C.N.L. 14.09.2000 il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 25% (eventualmente elevabile del 10% ex comma 11) della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Nell' ambito delle quattro Aree viene pertanto così contingentato:

Area	categoria A	categoria B	categoria C	categoria D
Area Amministrativa	1	5	3	2
Area Gestione Territorio...	1	4	2	
Area Lavori Pubblici	1	4	2	
Area Economica Finanziaria		2	2	1

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si svolgerà nell' ambito dei seguenti limiti di orario settimanale : da un minimo di 18 ore ad un massimo di 30 ore.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si svolgerà nell' ambito dei seguenti limiti :
 - orario giornaliero : 6 ore
 - giorni lavorati in un anno al lordo delle festività, ferie e permessi spettanti : da un minimo di 90 a un massimo di 270

Articolo 4
Mansioni superiori

1. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori, in ossequio al dettato di cui al comma 4 dell' articolo 8 del CCNL Integrativo del 14/9/2000, sono individuati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro di cui agli articoli 9, 10, 10 bis, 11, 12 e 13 del predetto CCNL Integrativo del 14/9/2000;



Articolo 5
Reperibilità

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 23 del CCNL Integrativo del 14/9/2000, viene istituito il servizio di reperibilità al fine di sopperire alle esigenze straordinarie ed urgenti nell'ambito dei servizi comunali, quando i servizi stessi non siano operanti perché al di fuori del normale orario di servizio.
2. Le aree di pronto intervento sono così individuate: 1) tecnica 2) amministrativa (stato civile – polizia municipale)
3. Al fine di garantire l'effettuazione del servizio di reperibilità, per lo stesso viene stabilito un gruppo operativo di pronto intervento. Spetta ai Dirigenti l'individuazione degli orari in cui tale servizio deve operare e delle risorse umane da impiegare.
4. Il servizio è remunerato con una indennità ammontante a lire 20.000 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva – anche infrasettimanale- o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
5. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti primi.
6. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità più di 6 volte al mese. Viene assicurata la rotazione tra più soggetti, anche volontari.
7. L'indennità di reperibilità di cui al comma 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata in tal caso del 10%. Qualora la reperibilità cada in giornata domenicale o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
8. I compensi spettanti per la reperibilità e l'eventuale lavoro straordinario dovranno essere liquidati il mese successivo a quello della loro effettuazione. A richiesta del dipendente l'eventuale lavoro straordinario potrà essere recuperato quando le esigenze del servizio lo consentano.

Articolo 6
Reperibilità in caso di emergenza o allertamento per calamità naturali

1. Il principio generale della pronta reperibilità in caso di emergenza o allertamento per calamità naturali dichiarato dal Sindaco o dalla Prefettura ha come presupposto l'immediato intervento a salvaguardia della pubblica incolumità. In conformità a detto principio il personale chiamato in servizio di pronta reperibilità interviene esclusivamente per eliminare la situazione di pericolo immediato adottando tutti gli atti, gli accorgimenti e le opere necessarie a tal fine, demandando gli interventi di sistemazione definitiva ai soggetti cui compete per istituto tale compito.
 2. In relazione al tipo di interventi e relative competenze gli stessi sono da intendersi compresi in tre ambiti d'intervento:
 - a. settore tecnico (territorio e sottosuolo -fabbricati pubblici -fabbricati privati ai soli fini della salvaguardia della pubblica incolumità)
 - b. settore polizia municipale (circolazione traffico-sanitaria-ordine e sicurezza pubblica)
 - c. protezione civile e antincendio (interventi di fiancheggiamento agli organi preposti)
 3. Il personale interessato alla pronta reperibilità potrà effettuare turni giornalieri di uno o più giorni programmabili a seconda delle esigenze dello stato di allerta, dovrà essere munito di tutte le attrezzature necessarie atte ad eliminare le situazioni di immediato pericolo in relazione alle aree di intervento.
 4. La squadra di pronta reperibilità del settore tecnico sarà composta da :
 - un responsabile appartenente alle categorie D-C-B
 - un numero adeguato di operatori determinato in base alle esigenze del momento.
- 

La pronta reperibilità del settore Polizia Municipale sarà garantita da:

- un responsabile ed un agente appartenenti al Comando;
- in caso di grave stato di allerta o urgenza, il Responsabile del Settore valuterà l'opportunità di porre in pronta reperibilità un numero adeguato di appartenenti al Comando, nonché l'eventuale disposizione di una pattuglia composta da 2 agenti che, resisi disponibili, monitoreranno il territorio comunale.
5. Le richieste d'intervento possono essere trasmesse da chiunque ne reputi la necessità alla centrale operativa della Polizia Municipale la quale dovrà attivarsi esclusivamente alla trasmissione delle richieste al Responsabile di turno per i provvedimenti di competenza previo accertamento della effettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento. In ogni caso chi riceve la segnalazione dovrà annotare il nominativo della persona che ha fatto richiesta e l'eventuale recapito telefonico. Qualora fosse necessario richiedere la presenza di altro personale non inserito nella turnazione, ad esso verrà riconosciuta una "indennità di chiamata".

6. I compensi per la pronta reperibilità saranno i seguenti:

- L. 3.000 orarie per turno di pronta reperibilità effettuato dopo il consueto orario di servizio;
- L. 3.500 orarie per turno di pronta reperibilità effettuato dopo il consueto orario di servizio per il Responsabile di Turno (Ufficio P.M. ed Area Tecnica);
- L. 40.000 una tantum, a titolo di diritto di chiamata in pronta reperibilità;
- L. 50.000 per indennità di chiamata del personale non in pronta reperibilità;

Viene in ogni caso erogato al momento dell'allerta - al di fuori dell'orario di servizio - il diritto di chiamata al Responsabile della Protezione Civile.

I compensi spettanti per la pronta reperibilità e l'eventuale lavoro straordinario dovranno essere liquidati il mese successivo a quello in cui sono stati effettuati.

Le ore di straordinario effettuate dovranno essere liquidate attingendo dal fondo predisposto per la pronta disponibilità.

A richiesta del dipendente l'eventuale lavoro straordinario potrà essere recuperato quando il servizio lo consentirà.

Le variazioni in aumento non dovranno mai eccedere l'indice ISTAT.

Articolo 7

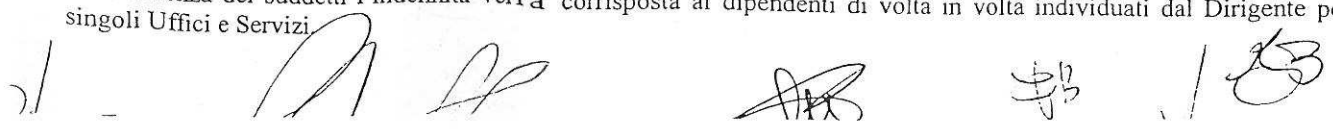
Trattamento per attività prestata in giorno festivo

1. Il dipendente che per particolari esigenze di servizio - e pertanto non in via ordinaria - è chiamato a prestare attività lavorativa di domenica ha diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria il cui importo è pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera di cui all'art.52 comma 2 lettera b) nonché a un riposo compensativo equivalente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta da fruirsi entro il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista al comma precedente.
3. La maggiorazione di cui ai commi precedenti è cumulabile con una indennità di disagio di lire 20.000.

Articolo 8

Indennità maneggio valori

1. L'importo dell'indennità giornaliera di maneggio valori, in ossequio al dettato di cui al comma 1 dell'art. 36 del CCNL Integrativo del 14/9/2000, è determinato in Lire 2000 (duemila) per tutti i dipendenti del Comune di Pietra Ligure che ne hanno diritto.
2. Tale indennità è attribuita giornalmente ai dipendenti individuati con apposita deliberazione quali agenti contabili.
3. In assenza dei suddetti l'indennità verrà corrisposta ai dipendenti di volta in volta individuati dal Dirigente per i singoli Uffici e Servizi.



Art.9
Indennità di rischio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del C.C.N.L. 14.09.2000 e sulla base di quanto previsto nell'allegato B al D.P.R. 347/83 si individuano di seguito le prestazioni di lavoro collegate al personale di Cat.A ,B che attribuiscono il diritto al riconoscimento dell'indennità di rischio :

- terminalisti (intendendosi per terminalisti i lavoratori dipendenti inquadrati in categoria B svolgenti attività che comporta l'uso di videoterminali per almeno quattro ore continuative giornaliere).
- necrofori.
- operai addetti manutenzione strade, segnaletica e illuminazione pubblica
- addetti fognature

Per terminalisti si intendono i lavoratori dipendenti inquadrati in categoria B svolgenti attività che comporta l'uso di videoterminali per almeno quattro ore continuative giornaliere, fatte salve le interruzioni di cui alla L.626 .

I Dirigenti dovranno attestare – con riferimento alla propria Area - quali sono le posizioni di lavoro cui attribuire l'indennità di rischio sentito eventualmente il medico del lavoro.

L'indennità di cui sopra è erogabile con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, nella misura di lire 40.000 mensili. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'art.15 del C.C.N.L O1.04.99.

Articolo 10
Mensa e buono pasto

1. In applicazione degli articoli 45 e 46 del CCNL integrativo del 14/9/2000 ai dipendenti, anche quando incaricati della responsabilità di posizione organizzativa, viene attribuito un buono pasto per ogni giornata in cui siano chiamati o autorizzati preventivamente dal Dirigente dell'Area competente a prestare lavoro straordinario o a recuperare ore non lavorate.
2. La pausa pranzo non può avere durata inferiore ai trenta minuti nè superiore a due ore.
3. Ai fini del diritto a fruire dei buoni pasto, l'attività prestata non dovrà essere inferiore alla pausa effettuata.

Articolo 11
Copertura assicurativa

1. Viene garantita l'estensione a tutti i titolari di posizione organizzativa e responsabili del procedimento la copertura per rischi professionali in analogia a quella prevista per i Dirigenti.

Articolo 12
Messi notificatori

1. In applicazione dell'articolo 54 del CCNL Integrativo del 14/9/2000 viene destinata ai messi notificatori la somma di Lire £. 3000 per ogni atto notificato, purchè ricadente nella disciplina onerosa di cui alla vigente normativa prelevandola rispettivamente da quanto versato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o da quanto versato da altre Amministrazioni Pubbliche o privati a titolo rimborso spese per ogni singola prestazione, e sempre che il versamento non sia stato inferiore a lire 3.000 (tremila)
2. L'importo, determinato a consuntivo al termine di ogni esercizio finanziario, verrà inserito nel fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività, di cui all'Articolo 15 del CCNL del 01/04/1999, dell'anno successivo.



Articolo 13

Criteri per l'assegnazione del fondo incentivante la produttività

Per l'anno 2000 il fondo di cui alla lettera a) dell'art.17 del C.C.N.L. 01.04.99 verrà assegnato sulla base della scheda di valutazione permanente costituita ai sensi dell'art.6 dell'Ordinamento Professionale e riportata all'art.18 del contratto integrativo decentrato siglato presso il Comune di Pietra Ligure.

Articolo 14

Indennità ex art.17 lett.f) C.C.N.L.01.04.99

Le indennità previste dal vigente C.C.N.L. per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C, nonché del personale di categoria D che non sia titolare di posizione organizzativa vengono quantificate per il biennio 2000/2001 nella seguente misura:

Cat.B - Lire 800.000

Cat.C - Lire 1.200.000

Cat.D- Lire 1.800.000

Articolo 15

Personale in servizio presso la Scuola Materna "Zenobia Martini"

1. Al personale docente della Scuola Materna Comunale Zenobia Martini si applica la disciplina prevista dall'art.30 delle cosiddette "code contrattuali" con le sotto elencate specificazioni assunte in sede di contrattazione integrativa decentrata:

a) l'istituto de quo segue il calendario scolastico della scuola materna statale con chiusura nei periodi previsti dall'art.30 del contratto integrativo siglato il 14.09.2000 : Natale e Pasqua .Durante tali chiusure e nel mese di agosto il personale fruirà delle ferie.

b) le ore di attività didattica svolta nella giornata di sabato - in turnazione con il personale della scuola materna statale - saranno recuperate durante l'anno scolastico. A richiesta del personale interessato saranno concessi n.3 giorni di ferie anche durante il calendario scolastico. Sono fatti salvi i casi urgenti ed eccezionali che saranno di volta in volta preventivamente valutati e concordati con il dirigente responsabile del servizio

c) nel mese di Luglio il personale sarà a disposizione per l'effettuazione di servizi diversi quali ad esempio : il campo solare. Al personale impegnato in detta attività competerà - in conformità a quanto previsto dal comma 7 del summenzionato art.30 - un incentivo economico quantificato in lire 600.000

2. Per il personale non docente di cui al comma 7 del summenzionato art.30 è di lire 600.000.

Articolo 16

Riduzione di orario

Il personale sottoposto a turnazione è assoggettato ad un orario medio settimanale pari a 35 ore con decorrenza dalla data del 01.01.2000.

L'anzidetto orario si fonda su un'organizzazione del servizio che prevede l'effettuazione di un riposo compensativo pari a sei ore ogni sei settimane.

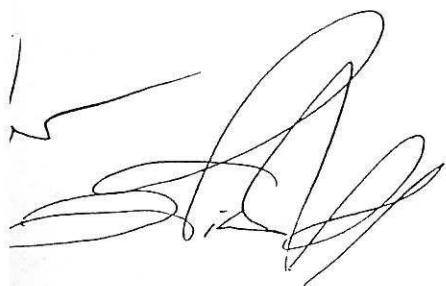
Le parti danno atto che i maggiori oneri derivanti dalla pattuita riduzione saranno fronteggiati con proporzionale riduzione del lavoro straordinario con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto. 01.09.2001

In alternativa alla riduzione del lavoro straordinario, le parti possono determinare di far fronte ai maggiori oneri con stabili modifiche degli assetti organizzativi.



Articolo 17
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato tra le parti si farà riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.A handwritten signature in black ink, located in the bottom center of the page.A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

